



DIREZIONE REGIONALE  
SICILIA

Ufficio P.O.A.I.  
Processo Aziende

<b>Processo:</b> Aziende
<b>Macroattività:</b> Premi
<b>Attività:</b> Benefici per le aziende
<b>Tipologia:</b> Comunicazione esterna
<b>Fascicolo:</b> Rateazioni
<b>Sottofascicolo:</b> 2020
<b>Istruttori:</b> M. Conte 08.09.2020
<b>Protocollo:</b> sì

Alle Associazioni datoriali regione Sicilia  
Agli Ordini professionali della regione Sicilia

E p.c.

Alle Sedi Inail della Sicilia

**Oggetto:** nuova normativa in tema di rateazione ordinaria dei debiti contributivi per premi Inail e accessori non iscritti a ruolo, ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389/1989. Circolare Inail n. 22/2019.

Con riferimento all'oggetto, si inviano le seguenti informazioni al fine della più ampia diffusione presso le Aziende del territorio siciliano.

Con la determina del Presidente dell'Inail n. 227 del 23 luglio 2019, è stata modificata la disciplina delle rateazioni, fino a 24 rate dei debiti contributivi non ancora iscritti a ruolo, concesse dall'Istituto ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le novità introdotte sono state successivamente diffuse con la circolare Inail n. 22 del 29 luglio 2019 che si invia in allegato alla presente.

Ad un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina, risulta che ancora un elevato numero di istanze telematiche vengano trasmesse da parte dell'utenza datoriale (aziende e intermediari) con l'indicazione di elementi formali carenti perché non corretti o non conformi alla vigente normativa (ad esempio l'importo indicato nell'istanza non coincide con l'ammontare del debito rateizzabile, la rata è inferiore al limite minimo di 150 euro, ecc.).

La presenza di carenze meramente formali determina la reiezione dell'istanza e il debitore può trasmettere una nuova domanda, prolungando, tuttavia, i tempi tecnici necessari per la regolarizzazione della posizione contributiva, con evidenti ulteriori disagi nei casi di concomitante istruttoria DURC.

È quindi fondamentale che, **prima** dell'invio di un'istanza di rateazione ordinaria, il debitore abbia completa e puntuale conoscenza della propria situazione contributiva e delle modalità con cui è possibile accedere alla rateazione.

A tale scopo, come indicato dalla circolare Inail 22/2019, è stata prevista un'apposita funzione di **simulazione del piano di ammortamento** a disposizione delle Sedi territoriali dell'Inail che consente di fornire agli interessati (aziende e

intermediari), prima della presentazione dell'istanza, tutte le informazioni necessarie in merito alla possibile rateazione dei debiti scaduti e correnti. La simulazione, inoltre, consente al debitore di avere consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l'istanza sia accolta.

Si invita, pertanto, a diffondere presso l'utenza datoriale regionale la presente informativa e a raccomandare di rivolgersi **preventivamente** alla Sede competente per richiedere la simulazione del/i piano/i di ammortamento dei debiti rateizzabili.

Di seguito, senza pretesa di esaustività e con espresso rimando all'allegata circolare 22/2019, si evidenziano alcuni punti di attenzione:

- L'istanza di rateazione può essere trasmessa alla Sede competente solo tramite l'apposito servizio telematico "Istanza di rateazione" disponibile sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it).
- Nell'istanza deve essere indicato l'importo da rateizzare e il numero delle rate mensili con cui si intende pagare il debito, specificando se tale importo si riferisce a *debiti scaduti non iscritti a ruolo* o a *debiti correnti* (i debiti scaduti non iscritti a ruolo e i debiti correnti **non** possono essere cumulati nella stessa istanza di rateazione).
- L'importo della singola rata comprensiva di interessi non può essere inferiore a 150,00 euro.
- L'istanza di rateazione dei *debiti scaduti* deve ricomprendere tutti i debiti, non iscritti a ruolo, per premi e accessori accertati alla data dell'istanza, per i quali è scaduto il termine di pagamento.
- L'istanza di rateazione per *debiti correnti* può essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti e non iscritti a ruolo (in presenza di debiti scaduti e non ancora iscritti a ruolo, la rateazione per debiti correnti potrà essere richiesta dopo la regolarizzazione, anche tramite rateazione, dei predetti debiti scaduti).
- Il numero massimo di rateazioni ordinarie che è possibile avere in corso è pari a due (ad esempio: una rateazione per debiti scaduti e una rateazione per debiti correnti; due rateazioni per debiti scaduti; due rateazioni per debiti correnti).
- La rateazione non può essere concessa nel caso sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell'istanza.
- Non vi è obbligo del versamento dell'acconto o rata provvisoria contestualmente all'istanza.
- La rateazione ha efficacia dal pagamento della **prima rata** che deve essere effettuato entro la data indicata nel piano di ammortamento. Pertanto, in caso di mancato, tardato o parziale pagamento della prima rata, la rateazione viene *annullata*, la somma a debito viene iscritta a ruolo e comunque **non** può essere oggetto di un nuovo piano di ammortamento.
- L'inosservanza anche parziale del piano di ammortamento, che costituisce parte integrante del provvedimento di concessione, e il mancato pagamento

anche di una sola rata successiva alla prima o di una parte di essa comporta la *revoca* del beneficio e l'iscrizione a ruolo del debito residuo senza ulteriori avvisi.

- Prima dell'invio di un'istanza di rateazione ordinaria, può essere richiesta la **simulazione del piano di ammortamento** alla Sede Inail competente per territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.inail.it](http://www.inail.it).

Il Direttore regionale  
dott. Carlo Biasco

*Allegato: Circolare Inail n. 22/2019*